

omissis



**Comune di Morciano di Romagna (RN)**  
**AREA 3**  
**TECNICA - EDILIZIA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

<b>CDU_615/2025</b>	Morciano di Romagna, li <b>05/11/2025</b> Prot. vedi segnatura
<b>Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA</b>	

A richiesta del Sig.

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CERTIFICA**

Che i terreni distinti al Catasto del Comune di Morciano di Romagna al Foglio 3, Mappali 3 - 21 - 97 - 99 - 115 - 130 - 132 - 135 - 136 - 533 - 536 - 2161 - 2165 - 2197 - 2294, risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

**A. STRUMENTO URBANISTICO**

P.R.G. Vigente.

**B. DESTINAZIONE DI ZONA E PRESCRIZIONI.**

**ZONA F3: Parco Attrezzato (Art. 30. -elaborato F1 delle N.T.A.), - Foglio n. 3, Mappali: 3 - 21 - 97 - 99 - 135 - 136 - 533 - 536 - 2161 - 2165 - 2197 - 2294**

**ZONA B2: Aree urbane di completamento destinazione prevalentemente residenziale in situazioni sensibili dal punto di vista ambientale. (Art. 11. - elaborato F1 delle N.T.A.), - Foglio n. 3, Mappali: 115 - 130 - 132**

D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 art. 30  
...omissis...

[2] Gli atti fra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

[3] Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

[4] In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 le medesime aree risultano, ope legis, equipollenti alle aree non pianificate, disciplinate (in ordine agli interventi edilizi comunque ammessi fino alla approvazione del PUG) dall'articolo 8, commi 3 e 4, della legge regionale edilizia - LR 30.07.2013, n. 15, dalla medesima data, a norma degli articoli 3 e 4 della LR n. 24 del 2017, hanno cessato di aver efficacia tutte le previsioni di piano che attribuiscono alle medesime aree potestà edificatorie subordinate a piano attuativo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

**Il Responsabile AREA 3**  
**TECNICA - EDILIZIA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
Geom. Gabriele Gaviani  
(Firmato digitalmente - art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

Assolvimento della marca da bollo è stato validato virtualmente con marca n° 01250096713730 emessa il 14/10/2025 come da dichiarazione agli atti.